nostante il parere favorevole del centro dell'istituto, con la motivazione della pericolosità sociale si mette in discussione il diritto dell'ammalato di ricevere cure adeguate. Non so come si possa parlare di pericolosità di un detenuto quando questi – come nel caso che riporto nell'interrogazione – è ammalato di tumore in fase terminale e costretto su una sedia a rotelle, privo della mano destra. Quando si parla di interpretazione volutamente restrittiva della legge n. 231 del 1999, si fa riferimento soprattutto a quanto succede, in particolare, nei tribunali di Napoli e Genova. È vero che esistono centri attrezzati, ma è anche vero che quando i magistrati, pur riconoscendo l'incompatibilità del detenuto in un determinato istituto, lo assegnano in un altro dove esiste il cosiddetto centro clinico attrezzato (quale ad esempio Secondigliano), con l'aggravarsi delle condizioni di salute tutto ciò non è più sufficiente, quindi le cure non sono adeguate.

Molto brevemente, nei pochi minuti che ho a disposizione, vorrei ricordare al sottosegretario la drammatica e allucinante situazione di Poggioreale, ad esempio, dove vi sono malati di AIDS. Sono moltissimi e stanno addirittura nei reparti comuni, insieme ad altri detenuti, dove non è prevista alcuna tutela né per loro né per gli altri ammalati. L'unica tutela è quella che gli ammalati si fanno da soli raccontandosi i fatti e prendendo quel minimo di precauzioni possibile.

Le testimonianze, e sono tantissime, parlano di anni nei quali assolutamente non vengono fatti né analisi né controlli. In tale clima non è assolutamente possibile tenere un detenuto ammalato sotto controllo; sono testimone del fatto che a Poggioreale vi sono ammalati operati, intubati, tagliati, con ferite aperte che sono lì insieme ad altri ammalati in stanze di cinque o sei metri quadrati, magari in quindici, con ferite lasciate alla luce del sole e nella totale assenza di servizi igienici. Come si fa a parlare di tutela e a dire che c'è un'adeguata risposta sanitaria per questi ammalati, quando ci troviamo di fronte a situazioni di questo genere ? Poggioreale e Secondigliano sono questo perché, ad esempio, gli ammalati che vengono destinati al Cotugno, l'unità sanitaria attrezzata per determinati accertamenti, come tutti sanno, entrano magari sani ed escono portatori di qualche grave malattia. Se questa è la situazione, certamente non posso ritenermi soddisfatta della risposta del segretario e ritengo che la legge n. 231 del 1999 dovrebbe essere rivista per dare parametri certi per l'applicazione di determinate regole. Se l'ammalato deve essere tutelato, è su tale aspetto che bisogna discutere e non su altre questioni che possono essere interpretate in una determinata logica di parte.

I criteri nell'ambito della salute devono essere clinici, al fine di avere cure adeguate.

PRESIDENTE. Onorevole Malavenda, dovrebbe concludere.

MARA MALAVENDA. Signor Presidente, concludo. Da ultimo vorrei ricordare i tempi della giustizia: la prima udienza di un'istanza di scarcerazione normalmente viene fissata dopo 7-8 mesi. C'è poco da aggiungere, l'ammalato, probabilmente in quelle condizioni, allo stadio terminale della malattia è già morto e ringrazia dell'attenzione dei magistrati. Quanti detenuti potrebbero già uscire dalla carceri ?

PRESIDENTE. Effettivamente la morte estingue il reato.

(Trasferimenti e assistenza sanitaria in carcere per il detenuto Pino Cobianchi)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Taradash n. 3-02985 *(vedi l'allegato A – Interrogazioni sezione 2)*.

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ROCCO MAGGI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il signor Giuseppe Cobianchi, arrestato il 6 gennaio 1979, si trova tuttora in regime di

detenzione, con fine pena previsto per il 9 settembre 2005, a seguito di condanna per i reati di rapina, omicidio, furto, calunnia ed altro.

In ordine alla posizione detentiva del predetto Cobianchi va subito segnalato che lo stesso dal mese di febbraio 2000 è ristretto presso la casa circondariale di Pisa, a seguito di definitiva assegnazione disposta dal provveditore regionale per la Toscana, in accoglimento di un'espressa richiesta in tal senso dell'interessato. La struttura carceraria di Pisa, alla quale è annesso un centro diagnostico terapeutico ben attrezzato, risulta pienamente idonea ad assicurare al Cobianchi, affetto da neostema uretrale a livello perineale, un'adeguata assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda le precedenti allocazioni del detenuto di cui trattasi ed il quesito in merito formulato dall'onorevole interrogante, si fa presente che il Cobianchi è stato ristretto dal 15 febbraio 1986 al 27 aprile 1998 presso la casa circondariale di Avellino e quindi dal 27 aprile al 27 maggio 1998 presso quella di Ariano Irpino. Il trasferimento da Avellino ad Ariano Irpino è stato disposto dal provveditore regionale della Campania a seguito di un rapporto di servizio in base al quale si era profilata la possibile responsabilità del Cobianchi per l'introduzione e la detenzione all'interno del carcere, in concorso con un altro recluso, di sostanze stupefacenti. In relazione a tale vicenda è stato avviato nei confronti dei due detenuti un procedimento penale definito, all'esito delle indagini preliminari, con provvedimento di archiviazione del GIP di Avellino del 14 giugno 1999.

Nel frattempo, nel maggio 1998, il Cobianchi era stato nuovamente trasferito – questa volta per motivi di salute – da Ariano Irpino al centro diagnostico terapeutico annesso alla casa circondariale di Napoli Secondigliano, ove è stato sottoposto ai necessari accertamenti ed ha seguito le terapie occorrenti per la cura della patologia sopra ricordata.

Lo stesso detenuto, il 31 ottobre 1998, è stato ancora una volta trasferito da Napoli alla casa di reclusione di San Gimignano. In tale circostanza il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che ha emanato il relativo atto, ha ritenuto di dover accogliere il suggerimento del competente provveditore regionale, secondo cui era opportuno allontanare il Cobianchi dall'istituto napoletano per ragioni di sicurezza personale, destinandolo presso una sede penitenziaria posta al di fuori della Campania.

Con provvedimento del 30 dicembre 1999 il provveditore regionale per la Toscana ha quindi spostato il Cobianchi dall'istituto di San Gimignano alla casa circondariale di Firenze Sollicciano. Il trasferimento, anche in questa occasione, è stato determinato da motivi di salute connessi all'infermità di cui il detenuto è portatore, che richiede continui controlli da parte di uno specialista urologo presente presso l'istituto di nuova assegnazione.

Attualmente, come già riferito in premessa, il Cobianchi si trova in un istituto di suo gradimento e ben attrezzato in relazione alla sua particolare condizione di salute.

Per quanto concerne gli ulteriori quesiti dell'onorevole Taradash circa le modalità delle perquisizioni e le indagini schermografiche cui sarebbero sottoposti i detenuti che rientrano dai permessi premio, si fa presente che il predetto dipartimento ha escluso che in tali occasioni si proceda ad accertamenti radiografici ed ha segnalato, quanto alle perquisizioni, di aver diramato specifiche direttive in materia, chiarendo in particolare alle direzioni degli istituti che il fatto di trattenere nel reparto isolamento uno o più giorni anche i detenuti al rientro dal permesso premio costituisce situazione incompatibile con le finalità dell'istituto. Ciò sulla base del disposto dell'articolo 33 della legge n. 354 del 1975, secondo cui l'isolamento è consentito esclusivamente per motivi giudiziari, sanitari e disciplinari e deve trovare applicazione nei soli casi prefissati dal legislatore e, nell'ambito di questi, ai casi non altrimenti gestibili.

Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha anche precisato che le

perquisizioni sui detenuti devono essere comunque condotte con modalità non invasive e nel pieno rispetto della dignità e della personalità del recluso.

PRESIDENTE. L'onorevole Taradash ha facoltà di replicare.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, io presentai questa interrogazione nel novembre 1998 e oggi apprendo dal sottosegretario che nel febbraio 2000 il signor Cobianchi ha trovato una sistemazione definitiva nel carcere di Pisa attrezzato anche per le cure di cui ha bisogno.

Mi pare un iter un po' lungo – lo definirei un'odissea – per un detenuto che era – così dicono i giornali – l'ex braccio destro di Vallanzasca e che è stato condannato per reati molto gravi a 25 anni di detenzione, ma che nei primi 15 anni della sua vita in carcere si è dimostrato un detenuto modello, ricevendo molti encomi e godendo di quei benefici di cui la legge gratifica coloro i quali si comportano secondo regole che corrispondono ai principi di rieducazione.

Ad un certo momento il signor Cobianchi è stato accusato da un altro detenuto di aver introdotto in carcere una certa quantità di hashish. Egli ha negato con fermezza quest'accusa, tra l'altro adducendo come prova l'isolamento a cui oggi il dipartimento della giustizia dichiara che non si debbono sottoporre i detenuti, ma che allora evidentemente esisteva, perché la schermografia avrebbe potuto facilmente testimoniare che l'accusa era infondata. Fatto sta che l'accusa c'è stata e, in virtù di essa, Cobianchi è stato trasferito in una serie di carceri diverse dove le sue condizioni di salute si sono aggravate.

Apprendo dal sottosegretario che Cobianchi aveva ragione perché il magistrato, il 14 giugno 1999, ha archiviato le accuse nei suoi confronti. Quindi Cobianchi è stato vittima di accuse false e ha perduto i benefici di cui precedentemente godeva, ha cominciato un'odissea in svariate carceri italiane e alla fine ha trovato definitiva – spero non ultima – dimora nel carcere ospedale di Pisa.

Tutto questo dimostra la situazione di un detenuto che non è un innocente ma che, in quanto detenuto, è un cittadino italiano al quale si applica la Costituzione della Repubblica che prevede anche l'obbligo della rieducazione da parte del sistema giudiziario e carcerario. Il percorso verso la rieducazione era stato iniziato dal signor Cobianchi ma è stato brutalmente interrotto da comportamenti, anche dell'amministrazione giudiziaria, che a mio parere non le fanno onore.

(Valutazione del Governo circa la situazione del carcere di Secondigliano)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Taradash n. 3-03661 *(vedi l'allegato A – Interrogazioni sezione 3)*.

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ROCCO MAGGI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. In merito all'interrogazione all'ordine del giorno va in primo luogo evidenziato in linea generale che il Governo ha di recente assunto iniziative, di grande rilievo e significato, riguardanti molteplici profili, sul delicato fronte del sistema penitenziario del nostro paese. La linea di azione perseguita per ovviare alla difficile situazione del settore muove da una prospettiva del tutto innovativa che contempla, oltre ad alcune indispensabili misure emergenziali, una fitta rete di interventi strutturali di breve, medio e lungo periodo, volti a rimuovere i problemi più rilevanti del sistema carcerario nel suo complesso.

In particolare, con il cosiddetto « Piano di azione giustizia » articolato in varie priorità – tra le quali spiccano il programma di edilizia penitenziaria ed il potenziamento degli organici dell'amministrazione penitenziaria – si è fatto un decisivo passo in avanti nella prospettiva del miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri.

I settori dell'intervento, sul piano dell'edilizia, non sono limitati all'apertura di nuovi istituti ed alla ristrutturazione di

quelli già in essere, ma muovono in direzione dell'acquisizione di strutture da altri Ministeri, da utilizzare secondo le necessità. Ovviamente la dimensione finanziaria di detti interventi richiede, accanto alle risorse pubbliche, mobilitazione di capitali privati. Per tale ragione sono state previste – d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici – modalità che consentano di ricorrere a forme di *leasing* e di *project financing*.

Sul parallelo terreno del potenziamento degli organici del Corpo di polizia penitenziaria e del personale amministrativo e trattamentale – resosi ancor più necessario in ragione dell'attenzione prestata allo sviluppo di circuiti differenziati ed ai programmi di reinserimento sociale – sono state previste assunzioni di personale (agenti di polizia penitenziaria ed addetti sociali ed amministrativi per il sistema penitenziario) da attuarsi in tempi brevissimi.

Si aggiunge, con specifico riguardo alla situazione detentiva, che la completa attuazione, nei tempi previsti, del nuovo ordinamento penitenziario, appena entrato in vigore, potrà consentire un significativo miglioramento della situazione dei reclusi, sia sotto il profilo delle condizioni di vita (anche per quanto attiene alle attività trattamentali), sia sotto il profilo dei rapporti con l'esterno. Infatti, il nuovo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230, contiene importanti novità per ciò che concerne le condizioni generali di vita all'interno degli istituti, le strutture edilizie, l'uso delle tecnologie all'interno delle celle ed introduce nuove modalità di comunicazione con l'esterno ed incentivi per lo studio ed il lavoro. Le disposizioni relative alle strutture penitenziarie sono senz'altro quelle più innovative. Esse riguardano, ad esempio, gli sbocchi di luce e la ristrutturazione dei servizi igienici all'interno delle celle. Il capo II, agli articoli 6 e 7 del regolamento, prevede la presenza di docce, bidet ed acqua calda in ogni cella e prescrive l'apertura di finestre che consentano il passaggio dell'aria e della luce naturale. L'effettuazione di interventi, quali ad esempio la sistemazione di docce in ogni cella o di una cucina ogni 200 detenuti, richiederà una ristrutturazione edilizia per quasi tutti gli istituti di pena italiani. Altre novità di rilievo riguardano il complesso di norme sulle modalità di trattamento all'interno dell'istituto (capo III, articoli da 35 a 40), quali, ad esempio, la possibilità di fare telefonate più lunghe una volta alla settimana anziché ogni quindici giorni, la possibilità di avere sei colloqui al mese con i familiari, invece dei quattro in precedenza consentiti, senza pareti divisorie per i detenuti che non si trovino in regime di sicurezza, l'uso di apparecchi radio, lettori CD e computer. Per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento, oltre ai 162 miliardi già stanziati per l'edilizia penitenziaria, il Ministero ha sollecitato ulteriori fondi da stanziare con la nuova legge finanziaria. Tutte le iniziative sopra menzionate costituiscono, in definitiva, la dimostrazione che il Ministero è fortemente impegnato a realizzare quella strategia strutturale di interventi che, come già detto, vuole affrontare non solo l'emergenza ma, soprattutto, i nodi di fondo del sistema penitenziario italiano.

In merito ai quesiti specifici posti dall'onorevole Taradash sull'istituto di Secondigliano, si rappresenta che le celle di tale struttura, fatta eccezione per i reparti sanitari, sono generalmente occupati da due detenuti, benché progettate per ospitarne solo uno; le dimensioni dei locali, tuttavia, sono idonee ad ospitare due persone, secondo le indicazioni fornite in proposito dal Ministero della sanità. Le finestre hanno le stesse dimensioni di quelle realizzate negli istituti penitenziari di più recente costruzione e danno sufficiente aria e luce ai locali. Non risulta, poi, che gli impianti di ventilazione dei servizi igienici presentino problemi di funzionamento. La proporzione tra numero degli utenti e numero dei servizi doccia disponibili nell'istituto è stata calcolata in base alle indicazioni fornite dalla competente commissione in sede di realizzazione dei servizi e, al riguardo, non

consta che si siano mai verificati inconvenienti, né che siano state manifestate doglianze da parte dei detenuti.

Per quanto concerne i controlli, va precisato che la presenza di più persone per cella rende necessario che, durante le perquisizioni o le operazioni di conta, i detenuti debbano rimanere in piedi per consentire un'idonea verifica. Si aggiunge che le perquisizioni disposte nei confronti dei soggetti che, per legittimi motivi, accedono in istituto, sono effettuate in conformità alle disposizioni impartite dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e, quindi, con modalità non invasive e nel pieno rispetto della dignità della persona. Dagli accertamenti compiuti presso la direzione dell'istituto di Secondigliano, non è emerso poi che vi siano state proteste da parte dei difensori relativamente alla situazione indicata dall'onorevole interrogante.

Per quanto concerne il vitto, si osserva che corrisponde per quantità e qualità alle tabelle dei capitolati d'appalto e che viene sottoposto a continui controlli, sia dai funzionari dell'istituto, sia dall'apposita commissione detenuti, nominata mensilmente tramite sorteggio. Inoltre, il sopravvitto prevede un elenco di centinaia di voci ed il relativo listino prezzi è soggetto al visto di congruità dell'ufficio annona del comune, secondo le disposizioni vigenti.

Quanto all'assistenza sanitaria, si fa presente che è annesso all'istituto un centro clinico dotato delle più moderne e sofisticate attrezzature, che si avvale della consulenza di specialisti di quasi tutte le branche della medicina; presso il centro è anche attivo un reparto per l'assistenza ai detenuti affetti dal virus HIV. In merito alle dotazioni di svago della struttura, è opportuno evidenziare che circa 10 anni fa sono stati acquisiti per l'istituto di Secondigliano televisori in bianco e nero per quasi tutti i reparti; per quelli che ne sono sprovvisti, e che solo di recente sono entrati in funzione, la direzione ha provveduto ad acquistare ed installare televisori a colori. Allo stato, le limitate disponibilità di bilancio non consentono di sostituire gli apparecchi in bianco e nero già acquistati con altri più moderni.

Si fa presente che il carcere di Secondigliano ospitava, alla data del 22 settembre 2000, 1.322 detenuti, oltre a 150 semiliberi, per un totale quindi di 1.472 detenuti, a fronte di una capienza complessiva di 1.440 posti; nella stessa struttura sono attualmente in servizio 9 educatori. Certamente il rapporto numerico tra educatori e detenuti non consente di far fronte a tutte le richieste di colloqui; viene tuttavia assicurata la presenza quotidiana degli educatori presso i reparti, per lo svolgimento delle attività trattamentali. Tali attività consistono in tre corsi di scuola elementare, otto corsi di scuola media inferiore, otto corsi di scuola media superiore, quindici corsi di formazione professionale e tre laboratori di attività teatrale. La partecipazione dei detenuti ai corsi di scuola elementare, media inferiore e media superiore riguarda 400 soggetti reclusi; presso ogni reparto è avviata un'attività di cineforum; inoltre sono stati organizzati nell'istituto 25 progetti finalizzati e si svolgono tornei di calcio e spettacoli teatrali e musicali.

Sono stati invece avviati ad attività lavorativa solo 270 detenuti, a causa delle limitate disponibilità finanziarie; attesa l'importanza del lavoro in carcere, si è già richiesto un adeguato incremento, per l'esercizio 2001, dei fondi stanziati sul pertinente capitolo di bilancio dell'amministrazione penitenziaria.

Diverse altre attività trattamentali sono organizzate nel reparto a custodia attenuata e in quello ove è vigente un trattamento avanzato.

Per quanto riguarda « la tutela delle posizioni giuridiche dei detenuti e in generale la garanzia dei diritti dei singoli individui », cui fa riferimento l'onorevole Taradash, si ritiene utile ricordare, in primo luogo, che in relazione ad episodi non recenti di violenze ed intimidazioni all'interno della struttura l'autorità giudiziaria ha avviato complesse indagini, all'esito delle quali è stato disposto il rinvio a giudizio di alcuni operatori dell'istituto;

il processo è tuttora in corso. Per quanto attiene poi ad asserite inerzie nella tutela dei diritti dei detenuti da parte del tribunale di sorveglianza di Napoli, si tratta di questione attinente all'esercizio della giurisdizione, attività questa suscettibile, se del caso, dei rimedi endoprocessuali previsti dall'ordinamento, ma insindacabile in sede amministrativa, fatte salve le ipotesi estreme di abnormità, negligenza o errore inescusabile, ovvero strumentale esercizio della funzione per scopi contrari a giustizia, ipotesi che non sembra di poter ravvisare nella fattispecie, considerata anche la genericità di quanto esposto e quindi l'impossibilità di svolgere utilmente approfondimenti in merito.

Si fa infine presente che nell'istituto di Secondigliano sono ristretti anche detenuti ad alto indice di pericolosità e che ciò nonostante non si sono mai registrate situazioni allarmanti per la sicurezza, l'ordine e la disciplina all'interno della struttura.

Naturalmente anche a Secondigliano, come nella maggior parte degli istituti penitenziari del paese, permangono situazioni di difficoltà e disagio che possono costituire la causa remota, specie per i soggetti più deboli e a rischio, del triste fenomeno della morte in carcere, fenomeno che purtroppo continua a verificarsi, nonostante il continuo ed attento impegno di tutti gli operatori del settore per prevenirlo e contenerlo.

Proprio le difficoltà attuali del sistema penitenziario nel suo complesso, che sono numerose e delicate, il Governo sta affrontando con decisione e concretezza attraverso quella organica azione riformatrice di cui si è detto in premessa, intesa ad assicurare a tale settore ogni necessaria risorsa sul piano umano, materiale finanziario.

Per le ragioni sopra esposte, non si ravvisano, allo stato, con riguardo all'istituto di Secondigliano, le condizioni e i presupposti per gli interventi di specifica competenza del Ministero della giustizia, sollecitati dall'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. L'onorevole Taradash ha facoltà di replicare.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, signor sottosegretario, apprezzo l'impegno del Governo per migliorare le condizioni di vita in carcere, perché significa altresì migliorare le condizioni di vita dopo il carcere anche per coloro che non sono in carcere, ma che sono stati vittime dei reati.

Vorremmo avere, quindi, carceri in cui ci sia meno violenza, anche indiretta, e un maggiore tentativo di integrazione: carceri, quindi, che restituiscano cittadini e non delinquenti, potenziati dal contatto con gli altri delinquenti. Pertanto, tutto quanto viene intrapreso in questa direzione deve essere sostenuto.

Mi sarei aspettato invece una risposta più precisa riguardo la situazione del carcere di Secondigliano. In particolare, mi sarei aspettato che, nel quadro di queste buone intenzioni, anche altre volte enunciate e poi, per varie ragioni, non sempre realizzate, fosse stato illustrato almeno un intervento che verrà fatto per il carcere di Secondigliano. Capisco che si tratta di un carcere molto difficile, perché ad alta frequentazione malavitosa, con circa 1.500 detenuti: è ovvio che la disciplina può anche essere più severa rispetto ad altri carceri; tuttavia, le denuncie che ci sono pervenute dal suo interno, anche su questioni che potrebbero essere risolte, avrebbero meritato una risposta concreta. Ad esempio, è stato segnalato il numero assolutamente basso degli educatori, confermato dal sottosegretario: potremmo quindi cominciare proprio da qui, offrendo un supporto psicologico maggiore, con la possibilità di incontrare assistenti sociali. Bisogna dare, quindi, la possibilità di avere contatti con il mondo diverso da quello del carcere con aperture alla vita esterna; questa deve rimanere una prospettiva non solo per i detenuti, ma anche per coloro che di loro si occupano, cercando di reinserirli nella società.

Alcune delle situazioni denunciate in lettere inviate ai giornali da parte degli stessi detenuti o a me pervenute sono

state smentite dal sottosegretario: non ho la possibilità di stabilire chi abbia ragione, ma chiedo un'attenzione maggiore a situazioni particolari quali questa, perché in Italia siamo abituati ai grandi interventi di riforma che, però, difficilmente riescono a trasformarsi in piccole iniziative pratiche.

Il sottosegretario ha parlato della possibilità di fare una telefonata ogni settimana e non ogni 15 giorni: a me sembra ancora poco, perché ritengo che nella condanna all'isolamento fisico non debba essere inclusa anche quella al divieto di comunicazione con il mondo esterno, seppure evitando la continuazione dell'attività delinquenziale. Vi è invece una logica carceraria che, sotto molti profili, può essere considerata una logica di tortura e non di reinserimento e di rieducazione. Questo passaggio e, per fare un esempio minimale, la possibilità che avranno i detenuti di telefonare – preferisco parlare di cose molto concrete – una volta alla settimana, invece che ogni due, mi sembrano un passo troppo piccolo rispetto alla ridefinizione del ruolo e della funzione del carcere.

Mi auguro che, al di là delle inchieste, che non ci saranno, sul modo in cui è gestito il carcere di Secondigliano e sugli episodi di violenza che sono accaduti al suo interno (per i quali, come ci è stato riferito, è in corso un'inchiesta della magistratura), sul recentissimo suicido avvenuto nel suo interno e sullo stato di tensione che una delegazione di parlamentari, di consiglieri regionali e di associazioni di solidarietà ha riscontrato recentemente, di cui ha parlato anche il collega Pisapia in una sua interrogazione, il Governo intervenga concretamente al di là delle inchieste amministrative o delle ispezioni.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 11,05.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di documenti in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame di ciascun documento, è assegnato un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Maiolo). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

(Discussione – Doc. IV-quater, n. 148)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Maiolo, pendente presso il tribunale di Perugia, per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale (Doc. IV-*quater*, n. 148).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Maiolo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Carmelo Carrara.

CARMELO CARRARA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Maiolo, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi

confronti presso il tribunale di Perugia che la vede indagata per il reato di calunnia.

I fatti all'origine della vicenda scaturiscono da un'intervista rilasciata dal dottor Mario Almerighi, magistrato in servizio presso gli uffici giudiziari di Roma, all'epoca presidente dell'Associazione nazionale magistrati. L'intervista fu rilasciata alla giornalista del *Corriere della Sera* Maria Antonietta Calabrò e fu pubblicata su quella testata il 19 ottobre 1998.

Il dottor Almerighi nel corso dell'intervista, parlando della situazione politica generale – con particolare riferimento alla formazione del Governo D'Alema – e dei rapporti tra l'ordine giudiziario e l'autorità governativa, ebbe a sollecitare espressamente una preferenza per la nomina a ministro della giustizia di un esponente politico le cui vedute fossero sugli argomenti della giustizia e del pianeta giustizia vicine o comunque conciliabili con quelle dei magistrati associati da lui in quel momento rappresentati.

Tale preferenza, tuttavia, venne espressa con frasi particolarmente dure del tipo: « O confermano Flick, appoggiandolo politicamente perché possa varare le riforme che sono in cantiere, oppure dovrebbero metterci qualcuno che sia disponibile al dialogo. (...) Ma se invece ci mettono qualche altro infiltrato del Polo nel partito Popolare (...) lo *staff* del ministero è pronto a dimettersi ». È chiaro che con l'affermazione dello *staff* il presidente dell'ANM, giudice Almerighi, indubbiamente esprimeva ai componenti dell'ufficio legislativo e del Gabinetto del ministro, che sono tutti giudici togati, una posizione politica, in qualche misura volta a rappresentare pubblicamente le preoccupazioni e le istanze della magistratura associata nella fase della formazione del nuovo Governo. Questo fatto suscitò legittime reazioni da parte di alcuni esponenti politici, tra i quali l'onorevole Maiolo, la quale, nell'esercizio delle sue convinzioni politiche e dunque delle sue funzioni di parlamentare, ha ritenuto di sottolineare la presunta illiceità dell'esternazione del dottor Almerighi, denunciandolo per istigazione a delinquere di cui all'articolo 414 del codice penale.

Il reato ipotizzato sotto il profilo dell'istigazione a delinquere, secondo l'onorevole Maiolo, sarebbe stato quello previsto dall'articolo 287 del codice penale, vale a dire l'usurpazione di potere politico.

In seguito alla denuncia sporta dall'onorevole Maiolo presso la procura della Repubblica di Perugia competente per territorio e per ragioni di rimessione, trattandosi di procedimento riguardante il magistrato Almerighi, quest'ultimo presentò, a carico dell'onorevole Maiolo, una denuncia per calunnia che vede oggi il deputato Maiolo sottoposta ad indagini per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale.

La Giunta, com'è prassi, ha ascoltato l'onorevole Maiolo il giorno 20 settembre scorso e, dall'esame dei fatti, ha ritenuto che la denuncia dell'onorevole Maiolo nei confronti del dottor Almerighi si inquadrasse in un ambito di polemica politica e di forte denuncia della parlamentare rispetto ad un'esternazione assolutamente improvvida ed impropria da parte del presidente dell'Associazione nazionale magistrati, dottor Almerighi. Del resto, il ruolo della magistratura come potere terzo, l'attività di alcune procure italiane nel corso degli anni novanta (ma non soltanto degli anni novanta), la personalità e le esternazioni di taluni magistrati della Repubblica sono tutti elementi che assai frequentemente sono venuti alla ribalta politica, e soprattutto parlamentare, in questa e nelle precedenti legislature ed hanno costituito materia di un confronto, talvolta molto aspro, tra le diverse componenti del Parlamento e tra queste e settori della magistratura.

Non si può pertanto negare che l'onorevole Maiolo abbia agito in un ambito del tutto compreso nel novero delle prerogative parlamentari, tanto più che la vicenda è iniziata proprio con il rilascio dell'intervista del dottor Almerighi, le cui affermazioni, da un lato, investivano la scelta del ministro della giustizia da parte del

Presidente del Consiglio incaricato (attribuzione spettante a quest'ultimo per espressa disposizione costituzionale) e, quindi, risultavano palesemente un condizionamento di quella scelta, dall'altro, inerivano ad un ambito prettamente parlamentare, giacché la formazione del Governo della Repubblica è materia di stretto interesse delle Camere in vista del successivo voto di fiducia, in mancanza del quale l'esecutivo non è pienamente legittimato.

Per tali ragioni, all'unanimità, la Giunta propone di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale per calunnia a carico dell'onorevole Maiolo concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ai voti.

(Votazione – Doc. IV-quater, n. 148)

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-*quater*, n. 148, concernono opinioni espresse dal deputato Maiolo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(È approvata).

(Discussione – Doc. IV-quater, n. 149)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Maiolo, pendente presso il tribunale di Roma, per il reato di cui all'articolo 595, commi 2 e 3, del codice penale ed all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Doc. IV-*quater*, n. 149).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Maiolo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Carmelo Carrara.

CARMELO CARRARA, *Relatore*. Signor Presidente, tale questione è strettamente connessa a quella trattata poc'anzi, nella quale l'onorevole Maiolo era indagata per il reato di calunnia.

I fatti traggono origine ancora una volta dall'intervista rilasciata dal dottor Mario Almerighi e dalle successive indagini preliminari svolte dalla procura della Repubblica di Perugia. Nel corso di tale procedimento penale, il titolare dell'inchiesta, il dottor Paolo Giuseppe Vadalà, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, ha ritenuto di inviare all'onorevole Maiolo l'invito a presentarsi presso quell'ufficio giudiziario, ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura penale, utilizzando il fax esistente presso l'ufficio dell'onorevole Maiolo alla Camera dei deputati. In tale avviso il magistrato ha omesso di cancellare l'avvertenza che, in mancanza della presentazione spontanea, si sarebbe proceduto all'accompagnamento coattivo, misura coercitiva non applicabile al parlamentare in mancanza di specifica autorizzazione da parte della Camera di appartenenza.

Questa iniziativa ha suscitato notevole scalpore e diversi componenti della Camera hanno convocato una conferenza stampa nella quale hanno censurato pesantemente, forse in maniera più pesante della stessa onorevole Maiolo, il provvedimento sicuramente abnorme del magistrato di Perugia. Nell'occasione l'onorevole Maiolo, nell'annunciare che non si sarebbe recata presso gli uffici giudiziari di Perugia, ha pronunciato la seguente

frase: « Mi piacerebbe andare al massacro, in tribunale, per vedere fino a che punto arriva la spudoratezza dei magistrati ». Per tale affermazione il titolare dell'inchiesta, il dottor Vadalà, ha sporto querela nei confronti dell'onorevole Maiolo ritenendosi offeso nella sua qualità di magistrato.

La Giunta ha esaminato la questione nella stessa seduta del 20 settembre 2000, ascoltando l'onorevole Maiolo, ma dall'analisi dei fatti ha tratto il convincimento che anche in questo caso le espressioni usate dal deputato si riferissero ad un contesto prettamente parlamentare. A prescindere dai contenuti della conferenza stampa, nel corso della quale alcuni parlamentari si sono espressi in maniera molto, molto più pesante nei confronti del dottor Vadalà, va detto che la Maiolo sicuramente non intendeva offendere nessuno, ma intendeva lanciare un forte messaggio all'opinione pubblica su come, ancora una volta, un appartenente all'ordine giudiziario calpestasse il dettato costituzionale contenuto nell'articolo 68, che sancisce che nessuna misura coercitiva può essere presa nei confronti di un parlamentare senza specifica autorizzazione da parte della Camera di appartenenza.

Peraltro, vi era un precedente specifico che nel 1995 aveva visto gli onorevoli Maiolo e Sgarbi destinatari di inviti a comparire che erano corredati sempre da una diffida di accompagnamento coattivo.

Quindi, per il complesso di queste ragioni, che recuperavano quelle già sottoposte al vaglio da parte di questo ramo del Parlamento e che avevano determinato l'intervento del Presidente della Camera e del guardasigilli che aveva emanato un'apposita circolare agli uffici giudiziari affinché si uniformassero alle norme non soltanto di rito, ma anche a quelle di rango costituzionale che disciplinano gli inviti a comparire espressi nei confronti dei parlamentari, la Giunta ha proposto, all'unanimità, di riferire all'Assemblea che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ai voti.

(Votazione – Doc. IV-quater, n. 149)

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-*quater*, n. 149, concernono opinioni espresse dal deputato Tiziana Maiolo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(È approvata)

Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge costituzionale: Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; d'iniziativa del Governo; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale della Toscana; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri: Ordinamento federale della Repubblica (4462-4995-5017-5036-5181-5467-5671-5695-5830-5856-5874-5888-5918-5919-5947-5948-5949-6044-6327-6376) *(ore 11,13)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto; d'iniziativa dei deputati: Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; d'iniziativa del Governo; d'iniziativa dei deputati: Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri;

d'iniziativa del consiglio regionale della Toscana; d'iniziativa dei deputati: Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri: Ordinamento federale della Repubblica.

Ricordo che nella seduta del 21 settembre scorso sono iniziate le votazioni degli emendamenti all'articolo 7 *(per l'articolo, gli emendamenti e i subemendamenti vedi l'allegato A – A.C. 4462 sezione 1)*.

Avverto che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Fontan 7.109, Orlando 8.20 e 12.17 e gli articoli aggiuntivi Orlando 8.03, 9.01 e 17.020.

Dobbiamo procedere ora alla votazione dell'emendamento Pace 7.1.

ELIO VITO. Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Decorrono pertanto da questo momento, i termini regolamentari di preavviso di cinque e venti minuti, previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentirne il decorso sospendo la seduta, che riprenderà con immediate votazioni.

La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 11,40.

Si riprende la discussione del testo unificato dei progetti di legge costituzionale n. 4462 ed abbinati.

(Ripresa esame dell'articolo 7 – A.C. 4462)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pace 7.1.

Onorevoli colleghi, prendete posto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. L'emendamento Pace 7.1 merita l'approvazione. Si può fare un'obiezione: è inserita nell'emendamento la locuzione « livelli minimi » che probabilmente non è all'unisono con la locuzione « livelli essenziali » contenuta in un emendamento che abbiamo già approvato.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Garra.

Colleghi, per cortesia ! Onorevole Turci, prenda posto per piacere. Onorevole Campatelli, si accomodi. Onorevole Guerzoni, prenda posto per piacere. Onorevole Delbono !

Onorevoli colleghi non posso chiamare tutti, vi prego.

Onorevole Nania, per piacere, prenda posto.

La prego, onorevole Garra, prosegua pure per quello che è possibile.

GIACOMO GARRA. Non credo che questo sia un ostacolo all'approvazione dell'emendamento perché in sede di coordinamento formale non c'è dubbio che la discrasia tra « livelli minimi » e « livelli essenziali » potrebbe essere corretta.

Forza Italia voterà a favore di questo emendamento perché esso esprime un'esigenza reale, cioè che se lo Stato stabilisce livelli essenziali deve mettere a disposizione di comuni, province e regioni i mezzi finanziari per poter effettivamente assicurare tali livelli minimi essenziali. Questo è il motivo per cui voteremo a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pace. Ne ha facoltà.

CARLO PACE. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione su due questioni.

PRESIDENTE. Onorevole Gasparri, sta parlando l'onorevole Pace dietro di lei.

CARLO PACE. Per giunta gli sto alle spalle.

PRESIDENTE. Sta alle sue spalle, quindi stia anche attento: ha la « pace » alle spalle.

CARLO PACE. La prima questione riguarda il significato dei livelli minimi di garanzia. Qualcuno già in passato vi ha fatto riferimento in Assemblea. Quando si parla di livelli minimi di garanzia si deve almeno precisare quello che si intende, così come quando si parla di pensione minima ci si riferisce al livello minimo delle prestazioni previdenziali che viene garantito. La questione non è se il minimo debba essere piccolo o grande, ma è chiarire che si tratta di quel tanto al di sotto del quale si ritiene non sia possibile andare. Può essere alto o basso, non ha importanza, non è quello il significato. Il minimo è ciò che si garantisce e rispetto all'essenziale ha una rilevanza peculiare perché l'essenziale potrebbe prevedere un giudizio di tipo qualitativo ed essere correlato a quelli che sono i diritti essenziali, mentre quando si garantiscono dei livelli minimi non si fa riferimento al fatto qualitativo, ma al fatto quantitativo che è cosa di gran lunga più rilevante, anche ai fini di una precisazione.

Nel momento in cui queste norme dovranno avere attuazione, vi sarà chi dovrà stabilire qual è il minimo da garantire e a quel punto l'interpretazione non potrà essere molteplice, lasca ma dovrà essere univoca: avremo quindi un trattamento uniforme dei cittadini indipendentemente da dove risiedono.

L'altro punto che mi permetto di richiamare all'attenzione dei colleghi riguarda la seconda parte dell'emendamento, nella quale si prevede che si determinino « le erogazioni a comuni, province, città metropolitane e regioni, idonee a coprirne il conseguente fabbisogno finanziario ». In proposito, il punto essenziale – o minimo, se volete – è il seguente: quando si assegnano ad altri livelli di Governo dei compiti, non lo si può fare in maniera non responsabile; sapete cosa è avvenuto all'origine delle regioni, quando gradualmente lo Stato ha ceduto alle regioni funzioni crescenti senza modificare né l'articolo 8, né l'articolo 9 della legge con cui le regioni sono state istituite, quella sul loro finanziamento. Il non avere modificato la normativa sul finanziamento, modificando invece sostanzialmente i compiti assegnati alle regioni, ha provocato a molte regioni estreme difficoltà di gestione ed i problemi sorti successivamente derivano da quella disattenzione.

Per tale motivo vorrei che foste attenti a questo aspetto: facciamo in modo che, se si creano nuovi compiti o si definiscono in maniera rigorosa determinati compiti, ciò avvenga individuando e destinando le risorse adeguate per assolverli; altrimenti, si fa solo « a scarica barile ». In sostanza, ci si fa merito di riconoscere tutto a tutti e poi chi deve eseguire risulta inadempiente non per sua colpa, ma perché non ha ricevuto le adeguate risorse per provvedere.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore per la maggioranza per i profili inerenti agli enti locali e ai loro rapporti con lo Stato e con le regioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore per la maggioranza per i profili inerenti agli enti locali e ai loro rapporti con lo Stato e con le regioni*. Signor Presidente, il collega Pace ha ottimi intenti, ma li deve adattare al testo; se accogliessimo il suo emendamento, innanzitutto aboliremmo il fondo perequativo...

CARLO PACE. No !

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore per la maggioranza per i profili inerenti agli enti locali e ai loro rapporti con lo Stato e con le regioni*. Sì, è così, onorevole Pace, e credo proprio che questo non lo voglia nessuno, in quanto il fondo perequativo serve per fronteggiare tutte le situazioni, non soltanto quelle di sottosviluppo sociale. Gli intenti che l'onorevole Pace persegue, invece, sono affrontati al successivo quinto comma, laddove con un

emendamento della Commissione, subemendato dal Governo, si è affrontato il problema degli squilibri territoriali. Infatti, per far fronte agli squilibri territoriali « ...lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni », quindi in favore di specifici enti.

Riteniamo pertanto che i buoni intenti dell'onorevole Pace siano perfettamente accolti nel testo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pace 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *390*
Votanti *383*
Astenuti *7*
Maggioranza *192*
Hanno votato sì *157*
Hanno votato no . *226).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Michielon 7.44.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Michielon. Ne ha facoltà.

MAURO MICHIELON. Signor Presidente, con il nostro emendamento proponiamo che il famoso fondo perequativo abbia un vincolo di destinazione: è chiaro, infatti, che la perequazione deve avere una base di riferimento e noi riteniamo che essa debba riguardare i servizi essenziali, l'assistenza, la sanità, la pubblica istruzione. Riteniamo invece estremamente pericoloso prevedere nella riforma l'istituzione di un fondo di perequazione senza vincoli di destinazione: ciò significa che una regione può avere problemi di sanità o assistenza, ma il finanziamento del fondo di perequazione può avvenire per altre motivazioni. Per quanto esposto, invito tutti i colleghi a votare a favore dell'emendamento in esame perché vi sia un vincolo chiaro affinché le regioni vengano poste tutte nelle stesse condizioni per quanto riguarda i servizi essenziali. Ripeto che ritengo grave che si istituisca un fondo di perequazione senza alcun tipo di vincolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, poiché il presidente del gruppo della Lega nord Padania, onorevole Pagliarini, ha sottoscritto l'emendamento 7.111, che prevede l'istituzione del fondo senza vincolo di destinazione, ritengo che l'emendamento in esame sia superato dai successivi accordi intervenuti a livello di Casa delle libertà. Pertanto, i deputati del gruppo di Forza Italia si astengono dal voto sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Michielon 7.44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *399*
Votanti *280*
Astenuti *119*
Maggioranza *141*
Hanno votato sì *50*
Hanno votato no . *230).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fontan 7.14.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, attualmente viene stabilito che il fondo, oltre che senza vincoli di destina-

zione, sia destinato ai territori con minore capacità fiscale per ogni abitante. Il nostro emendamento è volto ad eliminare proprio il concetto di minore capacità fiscale per abitante perché, come abbiamo già detto, ma è bene ricordarlo, in questo modo verrebbe riconosciuta la possibilità di utilizzare il fondo anche agli evasori fiscali e non a coloro che realmente hanno bisogno di un aiuto per motivi economici, territoriali e quant'altro. Si tratta di un punto delicato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 7.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *402*
Votanti *297*
Astenuti *105*
Maggioranza *149*
Hanno votato sì *67*
Hanno votato no . *230).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pagliarini 7.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *394*
Votanti *270*
Astenuti *124*
Maggioranza *136*
Hanno votato sì *40*
Hanno votato no . *230).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pagliarini 7.23.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, le perplessità che nascevano sugli emendamenti Fontan 7.14 e Pagliarini 7.25 non sono ravvisabili per l'emendamento Pagliarini 7.23, nel quale il riferimento è il prodotto interno lordo *pro capite* inferiore alla media relativamente ad una regione. Ritengo si tratti di un elemento di equità, nel quale è dimostrata la solidarietà dello Stato, pertanto esprimeremo un voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Migliori. Ne ha facoltà.

RICCARDO MIGLIORI. Signor Presidente, colleghi, è bene fare chiarezza sul terzo comma dell'articolo 7, al fine di evitare di confondere le ragioni della politica con le ragioni della propaganda. Il nostro schieramento è d'accordo nel prevedere un fondo di riequilibrio, di armonizzazione o, come viene definito nel testo, di ordine perequativo per le aree svantaggiate. Si tratta di individuare elementi di oggettività – molti colleghi hanno presentato emendamenti al riguardo – per evitare che un'area di discrezionalità troppo estesa possa significare una legislazione di carattere discriminatorio o punitivo. Quando si parla di questo elemento, emerge con chiarezza l'esigenza di una Camera che filtri e accompagni i processi legislativi di ossequio rispetto al dettato costituzionale, un Parlamento che rappresenti le autonomie e possa essere elemento codecisionale.

Ma così non è, perché sappiamo che la maggioranza parlamentare e di Governo ha espresso un giudizio negativo sugli emendamenti riguardanti la Camera delle autonomie, giudizio che esamineremo successivamente. Da ciò deriva la preoccupazione del nostro gruppo e degli altri gruppi della Casa delle libertà sul punto.

Dico questo perché a noi pare vi sia l'esigenza di specificare meglio i vincoli, i limiti e la destinazione del fondo cosiddetto perequativo. In questo spirito voteremo a favore dell'emendamento in discussione, così come di altri, perché a

noi pare necessario, in questa situazione costituzionale, porre dei limiti ad eventuali discrezionalità di maggioranze parlamentari o di scelte di Governo che possano privilegiare alcune aree rispetto ad altre, pur nell'ambito della stessa logica di recupero delle aree svantaggiate.

Ho voluto specificare questa motivazione per evitare interpretazioni strumentali di alcuni voti che daremo nel corso della giornata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molgora. Ne ha facoltà.

DANIELE MOLGORA. Signor Presidente, con questo comma si affronta una questione particolarmente importante, a proposito del fisco e della destinazione dei fondi che da esso derivano, riguardante i fondi perequativi.

Non mi sembra opportuno che si inserisca un elemento di regolamentazione dei fondi perequativi all'interno della Costituzione, senza porre alcun termine, lasciando un comma così indefinito. A chi vanno questi fondi perequativi ? Come vengono definiti i territori più svantaggiati, con minore capacità fiscale ? Che cosa significa « con minore capacità fiscale per abitante » ?

Abbiamo, quindi, presentato una serie di emendamenti che cercano di dare un indirizzo alla destinazione di questi fondi. Nel caso in specie chiediamo innanzitutto che si parli di capacità fiscale teorica, perché vi potrebbero essere delle regioni che non applicano la stessa percentuali di imposte; altre regioni potrebbero avere una maggiore pressione fiscale e ciò sicuramente distorcerebbe la situazione generale. Ma soprattutto si aggiunge che questa capacità fiscale teorica deve essere inferiore al 75 per cento della media nazionale.

Criteri di questo tipo, come ricorderanno i colleghi che facevano parte del Comitato bicamerale sul federalismo fiscale, sono adottati in tutti i paesi che hanno una struttura federale ed un fisco veramente federale, come il Canada e la Germania. In Canada questa capacità teorica viene elaborata sulla base di modelli statistici riguardanti diverse imposte che possono essere applicate sia a livello federale, sia a livello regionale e locale.

Pertanto, riteniamo che la dizione del terzo comma dell'articolo 119 nel testo attuale sia troppo indefinita e che vi sia, quindi, bisogno di una definizione come quella proposta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Armani, al quale ricordo che ha a disposizione due minuti di tempo. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI. Signor Presidente, vorrei aggiungere alle considerazioni dei colleghi un'altra preoccupazione riguardante il testo della Commissione, là dove si dice « per i territori con minore capacità fiscale per abitante ». La « minore capacità fiscale » è una dizione molto vaga e discutibile. « Fiscale » comprende solo l'aspetto tributario o anche l'aspetto previdenziale ? Quanta parte del fiscale, ad esempio, si è trasformata oggi in tariffe e quindi non appartiene formalmente all'aspetto fiscale ?

Penso che la dizione dell'emendamento Pagliarini 7.23 (« il cui prodotto interno lordo *pro capite* è inferiore alla media ») sia molto più precisa, anche perché il prodotto interno lordo viene calcolato dall'ISTAT. Sui calcoli dell'ISTAT – mi consenta di dirlo da tecnico – stendiamo un velo pietoso, ma comunque si tratta di un termine codificato e, fra l'altro, accettato dall'Unione europea, dall'Ecofin e così via. Quindi, il concetto di reddito interno *pro capite* è molto più preciso, naturalmente con riferimento alla popolazione presente in un determinato territorio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pace, che ha due minuti di tempo. Ne ha facoltà.

CARLO PACE. Signor Presidente, intervengo a titolo personale. Quando facciamo

riferimento al prodotto interno lordo, dobbiamo anche avere il parametro disponibile. Tutti noi sappiamo che il calcolo del prodotto interno lordo viene fatto a livello nazionale e che l'istituto nazionale di statistica procede alla sua disaggregazione per regioni; non abbiamo, viceversa, una disaggregazione per province o per comuni e, a maggior ragione, per aree metropolitane di questa grandezza, cosa che renderebbe necessario il ricorso a fonti non ufficiali le quali potrebbero essere, per le province, quelle che in maniera pionieristica avviò Guglielmo Tagliacarne all'inizio degli anni cinquanta, che sono state proseguite dall'istituto Tagliacarne ma che non sono dati ufficiali e che comunque arrivano con un ritardo tale da rendere di dubbio funzionamento il meccanismo perequativo.

Vi è una seconda ragione molto importante: quando calcoliamo il reddito per abitante... Presidente, credo che sia interesse di tutti...

PRESIDENTE. Ha ragione. Onorevole Chiamparino, onorevole Bolognesi, onorevole Bonito, prendete posto.

CARLO PACE. Quando si calcola il prodotto interno lordo per abitante, se per esempio si prende una unità locale operativa appartenente ad una grande impresa come la Fiat di Cassino, il prodotto interno lordo esiste e come tale apparirebbe nella regione Lazio se si facessero i calcoli nella provincia di Frosinone, ma non dà contributo fiscale all'area perché dal punto di vista fiscale il gettito dell'IVA riguarda il luogo dove sorge la casa madre e lo stesso vale per il contributo dell'IRPEG. Di conseguenza, in questo modo premieremmo le aree nelle quali hanno sede legale le società e penalizzeremmo di converso le aree nelle quali hanno luogo le effettive attività.

Questa è la ragione per la quale preferisco fare riferimento ad una capacità contributiva delle aree prese in considerazione (territori provinciali, comunali o quelli che siano), piuttosto che al prodotto interno lordo, tant'è vero che i progetti di perequazione fiscale che nel federalismo fiscale sono stati presi in considerazione riguardavano proprio questo aspetto. Questa è la ragione per la quale mi asterrò su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pagliarini 7.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti 386
Votanti 359
Astenuti 27
Maggioranza 180
Hanno votato sì *144*
Hanno votato no . *215).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pace 7.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pace. Ne ha facoltà.

CARLO PACE. Non voglio essere noioso, ma questa è materia sulla quale ho una certa competenza che penso di mettere a disposizione dei colleghi. Anzitutto vorrei dire all'amico e collega Cerulli Irelli che cosa diversa è assicurare le risorse per garantire i minimi servizi rispetto ad un intervento di perequazione. Quest'ultima sussiste dove c'è diseguaglianza e parlare di servizi minimi significa che possiamo essere tutti poverissimi, tutti ugualmente poveri, ma che in quel caso esiste l'esigenza di garantire i servizi minimi o essenziali. Sono due cose radicalmente diverse.

Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che ho preferito utilizzare un termine più congruo perché maggiormente comprensivo del gettito dei soggetti; pertanto, il mio emendamento propone di sostituire la parola « fiscale » con la parola « contributiva ». Pensate, ad esempio, al gettito delle concessioni comunali di una città come Rimini; non essendo un gettito fiscale,